
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Allegato n° 3

Data: 07/11/2016



COMUNE DI
REMANZACCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 33

L.R. 21/2015
Art. 7, lettere b),f)

RELAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188 E-mail: rollo_marcello@libero.it

1. PREMESSA

La Variante n. 33 al P.R.G.C. vigente del Comune di Remanzacco, riguardante l'adeguamento del piano urbanistico generale alle previsioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Isonzo (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21/11/2013 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28/04/2014.

Tale adeguamento viene effettuato ai sensi dell'art. 7, lett. b) e f) della L.R. 21/2015.

Dal momento che parti degli interventi previsti nella Variante intervengono all'interno del vincolo paesaggistico, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza dei corsi rispettivamente dei Torrenti Torre, Malina, Ellero e Grivò, e della Roggia Cividina (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39), acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33, si rende necessario effettuare una valutazione sull'impatto paesaggistico conseguente.

2. DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI VARIANTE

La variante in oggetto ha il compito di recepire, sia nelle cartografie, sia nelle norme di attuazione del P.R.G.C., le perimetrazioni delle aree caratterizzate dalle diverse pericolosità e le norme che disciplinano l'utilizzo delle stesse fissate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Isonzo (P.A.I.), vigente.

Premesso che il P.R.G.C. del Comune di Remanzacco, con la Variante generale n.28, aveva già ripreso e fatte proprie le prescrizioni del P.A.I. presenti al tempo (2007), la nuova normativa entrata in vigore di recente, con la pubblicazione del Piano sulla GU n° 280 del 30/11/12, introduce e perimetra le cosiddette "zone di attenzione".

Queste, definite come "*le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità*", sono state individuate sulla base di ulteriori elementi conoscitivi che riguardano condizioni di criticità idraulica e geologica, non strettamente collegati alla rete idrografica principale.

Al Comune interessato viene demandato il compito di valutare le condizioni di dissesto evidenziate e il relativo grado di pericolosità, attraverso opportune indagini.

L'incarico nel merito, affidato al dott. geologo Maurizio Pivetta, è stato svolto mediante:

- 1) l'acquisizione e l'analisi di dati, indagini e studi disponibili anche recenti, come la Direttiva Alluvioni 2010 (Direttiva 2007/60/CE e D.l.gs. 49/2010 di recepimento);
- 2) il rilevamento di campagna incentrato sulle "zone di attenzione idraulica", con la compilazione di una scheda descrittiva.
- 3) la classificazione delle zone, effettuata sulla base di analisi altimetriche, morfologiche, mediante correlazioni con situazioni analoghe e analisi di eventi pregressi
- 3) la stesura della carta della pericolosità idraulica, con la classificazione delle zone di attenzione, avente come base topografica la CTR.
- 4) la relazione idrogeologico-tecnica esplicativa.

Riguardo alle "Zone di attenzione", le indagini di approfondimento effettuate si sono concretizzate con le proposte, da parte del geologo, di una loro classificazione più dettagliata e circoscritta, da sottoporre alla valutazione definitiva degli organi competenti, evidenziando che le problematiche sollevate sono legate essenzialmente a difficoltà di deflusso connessa alla rete minuta del territorio e gli allagamenti possibili sono di modesta entità.

Considerato che l'Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione ha fatto proprio le proposte del Comune di Remanzacco, con Decreto del Dirigente incaricato n:40 del 13.07.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22.08.2016, si è provveduto ad adeguare in tal senso le tavole del Piano urbanistico generale.

Nella sostanza, l'aggiornamento ha riguardato soprattutto le aree agricole poste in prossimità dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale, ma in parte anche alcuni lembi dei centri abitati di Ziracco, Remanzacco, Selvis. Su questi ultimi, è stata riconosciuta la classe

di “aree a pericolosità moderata (P1)”, al cui interno qualsiasi nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l’innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, non inferiore ai 50 cm. (cfr. Art 12 delle Norme di attuazione del P.A.I.), escludendo di fatto la possibilità di realizzare vani sottoterra.

La revisione ha anche comportato modestissime rivalutazioni di classe che non incidono su un assetto già di per se stesso tutelato e l’introduzione della nuova classe “Aree fluviali - F” in luogo della preesistente individuazione di “aree a pericolosità idraulica molto elevata - P4”, prevista lungo l’asta fluviale del T.Torre.

Inoltre vi è da sottolineare che le aree classificate con vincolo maggiore di quello generato dalla classe P1, ricadono tutte nelle parti di zona agricola adiacenti ai corsi fluviali e pertanto sono già tutelate dalla normativa vigente e, pertanto, non vedono modificata la loro attuabilità.

Da punto di vista strettamente urbanistico, quindi, le determinazioni del P.A.I. vengono recepite:

a) a livello cartografico, con l’adeguamento della TAV. P2 – ZONIZZAZIONE

Per essa si allega alla presente anche una tavola di raffronto con l’evidenziazione delle nuove previsioni

b) a livello normativo, integrando l’Art. 32 – Prescrizioni geologiche e idrogeologiche” delle norme di attuazione vigenti con quelle istituzionali del P.A.I., come di seguito:

“

ART. 32 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE

1. — AMBITI DI PERICOLOSITÀ E VINCOLI CONNESSI

All’interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica, geologico-tecnica e sismica cui si associa una serie di vincoli. Per una visione globale delle pericolosità di carattere geologico ed idrologico vengono analizzate le zone di omogeneità geologico-tecnica, le aree soggette a pericolosità idraulica, le aree a scolo carente, per accumulo d’acqua e le zone di potenziale instabilità legata a condizioni morfologiche particolari (discariche, zone di ripristino recente).

Infine, dal punto di vista sismico, in assenza di indicazioni specifiche, vengono segnalate le aree in cui l’analisi dell’azione sismica mette in luce possibili fenomeni di amplificazione.

1.1 — Vincoli di natura idrogeologica

Generalità

~~I vincoli di natura idrogeologica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione della Autorità di Bacino del fiume Isonzo, aggiornate a seguito della conferenza programmatica del 20 dicembre 2010.~~

~~Il P.A.I. riporta sul territorio comunale di Remanzacco aree a pericolosità P1 – moderata, P2 –, media e P3 – elevata, soggette alla normativa riassunta negli articoli 10,11 e 12 indicati in appendice alla relazione geologica allegata al piano.~~

~~Pertanto, alla rete idrografica sono associate le seguenti aree di pericolosità idraulica:~~

- ~~–pericolosità moderata (P1) entro la quale ricadono i punti di variante n. 2, 4 e 26~~
- ~~–pericolosità media (P2), che non coinvolge alcun punto di variante~~
- ~~–pericolosità elevata (P3), in cui non ricade alcun punto di variante.~~
- ~~–pericolosità molto elevata (P4)~~

~~Premesso che nessun punto dell’odierna variante ricade nelle aree di pericolosità P2 e P3, si ricorda comunque che, riguardo l’edificabilità:~~

- ~~–in zona esondabile a pericolosità media P2, la normativa non ammette nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità, destinati ad accogliere persone, che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti;~~
- ~~–in zona esondabile a pericolosità elevata P3, la normativa vieta di procedere a nuove edificazioni private e gli ampliamenti dell’esistente sono ammessi solo se realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento;~~
- ~~–in zona esondabile a pericolosità molto elevata P4 (aree infra arginali), la normativa vieta di procedere a nuove edificazioni.~~

Per tutto il territorio, comunque, corre l'obbligo di richiamare alcune disposizioni di carattere generale ispirate dalla stessa normativa del P.A.I., al fine di non ingenerare condizioni di pericolosità idraulica. Tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.

E' in quest'ottica che la legge Regionale n. 16 dell' 11 agosto 2009 interviene per porre particolare attenzione sul rispetto del principio d'invarianza idraulica. Stabilito che ogni modifica volta ad incrementare l'urbanizzazione nell'utilizzo del territorio comporta una riduzione della capacità di quest'ultimo di modulare le piene e in alcuni casi configura situazioni di rischio idraulico, in relazione all'applicazione del principio di invarianza idraulica ogni intervento che provoca una significativa impermeabilizzazione dei suoli ed aumenta la velocità di corrivazione, deve prevedere azioni correttive mitigatrici degli effetti, mediante la realizzazione di volumi di invaso attuati in modo da mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la trasformazione. Per piccoli interventi è sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi, viali di accesso alle residenze e spiazzi in genere, mediante grigliati o comunque superfici ad alta assorbenza.

Qualora le condizioni morfologiche e del suolo consentano, previa verifica, una laminazione diretta delle portate in eccesso, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica.

Norme particolari per i siti indagati

I punti n. 2, 3, 4, 5, 20, 21 e 26 della odierna variante ricadono in area a pericolosità P1 entro la quale, per le nuove edificazioni non è ammessa la realizzazione di scantinati e il piano di calpestio dei fabbricati deve essere posto almeno a 50 cm dal piano campagna.

Le stesse norme valgono anche nelle aree non dichiarate esondabili, ma soggette ad accumulo d'acqua e quindi compromettenti per lo scolo e lo smaltimento idrico, in corrispondenza dei punti n.6, 8, 11 e 18.

Per il punto di variante n. 7 rimane il solo divieto di realizzare scantinati, in quanto l'area, pur trovandosi a quota più elevata rispetto all'ambito circostante, è marginata, su due lati, da vie di deflusso d'acqua, che troverebbero facile accesso al fondo, in presenza di vani interrati.

In questo contesto assume un particolare significato la possibilità di alleviare in parte la criticità idraulica dell'area posta sul settore nord orientale dell'abitato di Remanzacco mediante il ripristino di un piccolo invaso alimentato dalla Roggia Cividina, a margine dei prati stabili che oltretutto rappresentano un ambito naturalistico meritevole di conservazione.

Norme finali

In ogni caso, nelle situazioni di pericolo idraulico, devono essere applicate le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Isonzo.

1. Prescrizioni generali

1.2-1 Vincoli di natura geologico tecnica

Lo studio relativo all'odierna variante, rappresentando un approccio di carattere generale per la pianificazione del territorio, non risponde all'analisi puntuale di compatibilità che deve essere accertata caso per caso, mediante presentazione della relazione geologica e/o geotecnica, commisurata alla tipologia delle opere e secondo le indicazioni della normativa vigente (DM 11 marzo 1988 e NTC).

All'interno delle zone di omogeneità litologico-tecnica (Tav. 12) l'utilizzo dei suoli è subordinato:

- in **zona Z2-3**, che riguarda i punti 5 , 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e parte del punto 2, al riconoscimento geognostico ed alla caratterizzazione geotecnica del terreno;

- in **zona Z3**, ove ricadono i punti 1, 4, 25, 26 e parte del 2, all'esecuzione di indagini geognostiche geotecniche puntuali ed approfondite in misura adeguata alle caratteristiche e all'importanza del progetto,
- in **zona Z4**, dove ricade il punto 3, al riconoscimento delle condizioni morfologiche, stratigrafiche ed idrogeologiche locali e alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di base, mediante indagini puntuali che valutino, caso per caso e con attenzione la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la portanza e l'entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.

1.3 2 Aree di scavo e di ripristino

In corrispondenza delle aree di discarica sia in esercizio, sia dismesse, soggette a potenziali scivolamenti, crolli-ribaltamenti o di recente ripristino viene esclusa l'edificazione.

Qualsiasi altro utilizzo deve mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio e di sicurezza dei suoli, prevedendo, secondo le caratteristiche tecniche del progetto, la presentazione di una relazione geologico-tecnica che stabilisca la compatibilità geomorfologica, mediante una verifica di stabilità, in rapporto alla natura e al grado di assestamento del materiale di riporto. Laddove possibile, le aree di scavo degradate è bene trovino un utilizzo adeguato, ad esempio mediante piantumazione di essenze arboree stabilizzanti o impianti fotovoltaici che, in questo modo offrono un vantaggio energetico senza intaccare suolo agricolo fertile.

1.4 3 Indicazioni legate alle risultanze dell'analisi sismica

Per l'analisi sismica locale, si considera l'influenza delle condizioni stratigrafiche, morfologiche e geotecniche del territorio in funzione delle scelte urbanistiche previste dalla odierna variante .

Le valutazioni hanno quindi carattere di generalità e non possono sostituire le analisi puntuali previste dalla normativa vigente. *Questa definisce il volume sismico significativo d'indagine nella misura di 30 metri sotto il piano fondazionale e prevede di caratterizzare il terreno in categorie di suolo di fondazione, che in fase progettuale andranno verificate caso per caso.*

Per gran parte del territorio che ricade in suoli di categoria S2, è opportuno attuare predisposizioni specifiche di analisi per la definizione delle azioni sismiche, commisurate alla tipologia di opera da realizzare.

Le indagini geofisiche hanno consentito anche di valutare in maniera diretta l'esistenza di fenomeni di amplificazione sismica locale, mettendo in luce, mediante il rapporto H/V, possibili amplificazioni superiori a quelle previste dalla normativa, nella zona compresa fra gli abitati di Ziracco e Moimacco e in corrispondenza della zona industriale sorta lungo la provinciale che porta a Salt. Le frequenze dei picchi che le generano sono comprese tra 3 e 4 Hz e, pertanto, rientrano in un range di interesse ingegneristico.

In tali zone, in caso di costruzione di infrastrutture, andrà attentamente valutata la risposta sismica locale ed, eventualmente, aumentato il valore dell'amplificazione sismica.

Allo stesso modo è opportuno valutare di volta in volta anche ulteriori incrementi nella sollecitazione sismica locale, soprattutto in prossimità delle scarpate fluviali, in presenza di terrazzi e nel contatto fra formazioni rocciose con diversa rigidità sismica.

Data la natura litologica del materiale che compone il substrato nell'ambito del territorio comunale, non si ritiene prevedibile che si verifichino fenomeni di liquefazione.

2. Prescrizioni P.A.I.

Generalità

All'interno del territorio comunale emergono alcuni ambiti di vulnerabilità dipendenti da fattori di natura idrogeologica e geologico-tecnica cui si associa una serie di vincoli.

I vincoli di natura idrogeologica e geologico-tecnica sono essenzialmente legati alle norme di attuazione del "Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione – Norme di Attuazione – D.lgs. 152/2006 – Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 – Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - giugno 2012".

Le aree a pericolosità idraulica e dal punto di vista dell'instabilità dei versanti individuate dal PAI o dalla cartografia del dissesto ricadono nelle seguenti classi :

- a) *Pericolosità idraulica*
 - *pericolosità moderata (P1)*

- pericolosità media (P2)
- pericolosità elevata (P3)
- area fluviale (F), coincidente con il tratto del Medio Tagliamento

Estratto Norme P.A.I.

Art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.
4. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:
 - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
 - b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
 - c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
 - d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica o geologica.
5. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il Piano di manutenzione.
6. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

Art. 9 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:
 - a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
 - b. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica o geologica;
 - c. realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
 - d. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
 - e. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente

- sostenibili, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- g. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, nonché di piste ciclopedonali, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
 - h. interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - i. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
 - n. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
 - p. realizzazione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
 - r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
 - s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
 - t. opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art.10 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
 - a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
 - b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano(1 dicembre 2012) e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
 - d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque;
 - f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità

- e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Art.11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.
2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del Piano (1 dicembre 2012) è subordinata alla verifica da parte delle Amministrazioni Comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:
 - a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
 - b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
 - c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
 - d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Art.12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata P1, la pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.
2. Ogni nuovo intervento deve essere realizzato prevedendo l'innalzamento sul piano campagna del primo piano calpestabile, la cui entità è da valutarsi sulla base di specifiche verifiche puntuali, ma che non potrà essere inferiore ai 50 cm. L'eventuale innalzamento del piano campagna, ottenuto con riporti di terreno, potrà essere autorizzato solo a seguito di un apposito studio atto a dimostrare che esso non pregiudica la fruibilità delle aree circostanti.
E' vietata la realizzazione di locali completamente o parzialmente interrati rispetto all'attuale piano campagna.

Art. 13 - Disciplina delle aree fluviali F

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:
 - a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
 - b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
 - c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di adozione del presente Piano (01.12.2012) e i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione competente, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).
3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:
 - a. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
 - b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale e ciclopedonale. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
 - c. l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

Art.14 - Preesistenze nelle aree fluviali

- 1 La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.
2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.
3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:
 - a. demolizione senza ricostruzione;
 - b. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - c. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
 - d. interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
 - e. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
 - f. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
 - g. adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
 - h. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
 - i. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

Art.15 - Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure

strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. *Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:*
 - a. *le misure strutturali di difesa devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;*
 - b. *le misure strutturali di difesa non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;*
 - c. *le misure strutturali di difesa idraulica non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.*
3. *L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino, ne autorizza la realizzazione.*

Art.16 - Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

1. *Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.*
2. *La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implica la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.*

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.


Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Art.17 - Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

“

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE



4. ANALISI DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI ZONIZZATIVI

Analizzando gli elementi che la previsione comporterà, è necessario evidenziare quanto segue:

- a. le aree esterne agli abitati interessate dalla nuova classificazione di pericolosità idraulica sono di fatto già tutelate dalla normativa vigente, mentre per quelle interne ai centri abitati tutte ricadenti in classe P1, viene introdotto il divieto di costruire vani sottoterra, ferme restando tutte le rimanenti prescrizioni in atto.
- b. la puntualizzazione e riclassificazione effettuata per alcune aree non altera la situazione preesistente.

5. EFFETTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DEL P.A.I. E CONCLUSIONI GENERALI

In relazione alle ricadute paesaggistiche, l'analisi sopra riportata dimostra come le previsioni introdotte dalla presente Variante non comportano interferenze visive e/o alterazioni percettive rispetto allo stato dei luoghi, mantenendo invariati i valori e le caratteristiche delle aree vincolate poste in prossimità dei corsi d'acqua interessati

6. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DEGLI INTERVENTI

Sulla scorta di quanto riportato e delle valutazioni effettuate, non si individuano specifiche mitigazioni da introdurre rispetto agli interventi proposti.